Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(652)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 69.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439, e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183 e 14 settembre 1954, n. 1202;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « storia americana ».

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « letteratura nord-americana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1955, n. 70.

Devoluzione alla Valle d'Aosta dei nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, percepiti dallo Stato nel 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 612, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono ceduti alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i nove decimi dei canoni per le

concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico relativi all'anno 1953, da calcolarsi sui versamenti in conto competenza e residui affluiti in detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.

Art. 2.

L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento iscritto nel capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — VANONI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 71.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987 e 14 settembre 1954, n. 1056;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: « economia bancaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 72.

Decentramento di servizi del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti agli organi centrali dell'Amministrazione finanziaria, di cui ai seguenti articoli, sono devolute agli organi periferici indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva salvo contraria disposizione.

TITOLO II

Decentramento di attribuzioni alle Intendenze di finanza

Art. 2.

L'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato sono di competenza dell'intendente di finanza in tutti i casi in cui per i relativi progetti non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato.

I relativi pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti nell'Ufficio del registro, nel cui distretto i beni o la maggior parte di essi sono situati.

Per i progetti di alienazione e di permuta per i quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti presso la Intendenza di finanza della Provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

La stipulazione dei conseguenti contratti è effettuata presso l'Intendenza di finanza o presso l'Ufficio del registro a seconda che sui relativi progetti sia richiesto o meno il parere del Consiglio di Stato.

I verbali di aggiudicazione ed i contratti sono approvati dall'Intendenza di finanza o dal Ministero delle finanze, a seconda che le aste, le licitazioni o le stipule siano state effettuate presso l'Ufficio del registro o presso l'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Gli intendenti di finanza sono competenti a dare in concessione ovvero in locazione beni immobili dello Stato, in tutti i casi in cui non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato e la durata della concessione o della locazione non ecceda i sei anni.

I relativi atti e contratti sono stipulati presso l'Ufficio del registro ed approvati dall'intendente di finanza.

Quando o il canone complessivo o la durata dell'atto o del contratto supera i predetti limiti, l'atto o il contratto è stipulato presso l'Intendenza di finanza ed approvato dal Ministero.

Art. 4.

All'intendente di finanza è deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati ed approvati dalle Amministrazioni interessate, sino al limite di somma di L. 2.400.000.

Art. 5.

All'intendente di finanza è deferita la competenza a provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione, senza preventiva autorizzazione, sino al limite di somma di L. 300.000.

Art. 6.

La nomina della Commissione per lo scarto degli atti di archivio degli uffici amministrativi, di cui all'art. 69 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, modificato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313, è deferita, per gli uffici finanziari periferici, all'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulla imposta di bollo, è modificato come segue:

« Per determinate categorie di atti e scritti posti in essere dal medesimo contribuente, l'intendente di finanza può consentire, su richiesta dell'interessato, che il pagamento dell'imposta di bollo avvenga in modo straordinario anche nei casi in cui è previsto esclusivamente l'uso della carta bollata ».

Art. 8.

L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulle imposte di bollo, è sostituito come segue:

« Per determinate categorie di atti o scritti l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta, anzichè in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale, mediante apposita convenzione, con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo e di quelle altre modalità e cautele che, in relazione alla natura degli atti e scritti, saranno ritenute necessarie ».

Art. 9.

L'autorizzazione per la vendita al pubblico dei valori bollati, richiesta dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulla imposta di bollo, è data dall'intendente di finanza.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è modificato come segue:

« I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della tassa di circolazione sono decisi dall'intendente di finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso della tassa superi le L. 50.000, è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 14 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, è modificato come segue:

« Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le L. 50.000 ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 39 della legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, è modificato come segue:

« Contro la decisione dell'intendente è ammesso, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, il ricorso al Ministro per le finanze, soltanto se l'ammontare delle tasse e sopratasse in contestazione superi le L. 50.000 ».

Art. 13.

L'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è sostituito come segue:

« La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'intendente di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di L. 1.000.000; al Ministro per le finanze, negli altri casi ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo quanto disposto nell'art. 15 del presente decreto, è modificato come segue:

« Il ricorso non è ammesso contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a L. 50.000 ».

Art. 15.

L'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è modificato come segue:

« Per le violazioni delle disposizioni in materia d'imposta sull'entrata il ricorso al Ministro per le finanze avverso le ordinanze emesse dall'intendente di finanza a norma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammesso, in deroga dell'art. 56 della stessa legge, modificato dall'art. 52 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, quando la pena pecuniaria prevista dalla legge sia superiore nel massimo a lire seicentomila ».

Art. 16.

L'art. 8 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, che reca nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, è sostituito dal seguente:

« La competenza a consentire dilazioni a norma dell'art. 46 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 117 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, è devoluta, senza limiti di somma, all'intendente di finanza ».

Art. 17.

In casi di comprovata necessità degni di particolare considerazione, è attribuita all'intendente di finanza la facoltà eccezionale di concedere, in sede di riscossione, maggiori rateazioni nel pagamento delle imposte dirette dovute per annualità arretrate, fino al numero massimo di dodici rate.

Art. 18.

Il secondo comma dell'art. 150 del regolamento sui servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Soltanto in casi di assoluta necessità può derogarsi alla prescrizione relativa alla distanza. Contro la relativa determinazione dell'intendente è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione del lotto ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'art. 156 del regolamento sui servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« L'istituzione e la soppressione delle collettorie sono autorizzate dall'intendente di finanza; la conversione delle collettorie in ricevitorie o viceversa è autorizzata dal Ministro per le finanze ».

Art. 20.

L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, è modificato come segue:

« Tuttavia l'intendente di finanza può disporre che le merci, invece di essere distrutte, siano cedute gratuitamente ad enti di beneficenza e di assistenza, con l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilità, e occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale ».

Art. 21.

Il controllo preventivo sui provvedimenti degli intendenti di finanza nelle materie loro attribuite, ai sensi del presente decreto, verrà esercitato dagli uffici speciali di ragioneria e dagli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche secondo le rispettive competenze e nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, fino a quando agli uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

Titolo III

Decentramento di attribuzioni agli uffici periferici della Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 22.

Il penultimo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà dell'Amministrazione di autorizzare i fabbricanti e gli importatori, che ne facciano domanda, a sostituire, per le lampade che abbiano almeno una delle dimensioni superiori ai 50 mm., al contrassegno applicato sull'involucro un contrassegno di altro sistema ritenuto tecnicamente idoneo. L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana competente per territorio, a seconda che la richiesta sia stata inoltrata da un fabbricante o da un importatore ».

Art. 23.

Le facoltà attribuite al Ministro per le finanze dal secondo e penultimo comma dell'art. 6 del testo unico sulle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sono devolute al capo dell'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione, competente per territorio.

Art. 24.

Le attribuzioni deferite al Ministro per le finanze dagli articoli 1, 2 (sesto e settimo comma) e 5 del regolamento sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856, sono devolute al competente direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 25.

La facoltà attribuita al Ministero delle finanze dall'art. 217, primo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è devoluta al competente direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 26.

La facoltà spettante al Ministro per le finanze in base al comma aggiunto dal regio decreto 6 novembre 1930, n. 1512, all'art. 220 del regolamento per la

esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è esercitata dal competente direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 27.

Le facoltà attribuite al Ministero delle finanze dagli articoli 3, ultimo comma e 4, ultimo comma, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, sono deferite al competente direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 28.

Per le merci non munite di contrassegno, le quali possano essere riesportate da dogane diverse da quella di importazione ed i cui prodotti similari nazionali siano soggetti a dazio di esportazione, ovvero che possano essere reimportate da dogane diverse, è deferita al direttore della circoscrizione doganale, nel caso che il passaggio di merci avvenga fra dogane della stessa circoscrizione, la facoltà attribuita al Ministero delle finanze dal primo comma dell'art. 31 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, di autorizzare l'emissione di duplicati di bollette di temporanea importazione ed esportazione che siano state smarrite.

Art. 29.

Il secondo comma dell'art. 96 del regolamento sulle importazioni temporanee, approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, è sostituito dal seguente:

« L'importatore, quando in proposito non creda di rimettersi al giudizio della dogana, può ricorrere al direttore superiore della circoscrizione doganale se questi non è lo stesso capo della dogana, ovvero al capo del compartimento doganale d'ispezione, negli altri casi, i quali decidono sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia nella quale è stato chiesto di effettuare l'operazione ».

Art. 30.

Il rilascio delle autorizzazioni alla temporanea importazione e l'emanazione delle relative norme di concessione che, ai sensi degli articoli 109, 113, 118, 119, 122, 123, 128, 129, 139, 140, 149, 156, 165, 166, 173 e 199 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, sono attribuiti al Ministero delle finanze, sono devoluti al competente direttore superiore della circoscrizione doganale, cui vanno indirizzate le domande di concessione, con le formalità sancite nelle rispettive disposizioni.

La facoltà di cui al secondo comma dell'art. 140 resta tuttavia attribuito al Ministro, allorchè le operazioni ivi previste avvengano fra dogane appartenenti a circoscrizioni diverse.

Art. 31.

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 189 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decretò 6 aprile 1922, n. 547, è devoluta al direttore superiore della circoscrizione doganale, allorchè le operazioni ivi indicate si effettuino fra dogane appartenenti alla medesima circoscrizione.

TITOLO IV

Decentramento di attribuzioni alle prefetture

Art. 32.

La facoltà di concedere il benestare di cui al primo comma dell'art. 94 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è devoluta al prefetto.

Disposizione finale

Art. 33.

Le norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 21 si applicheranno dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 73.

Istituzione di tre posti convenzionati di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1451, con il quale fu stabilita l'attuazione delle norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi del Politecnico di Milano;

Veduti i decreti Presidenziali 8 dicembre 1949, n. 1181, 26 gennaio 1950, n. 291 e 26 gennaio 1950, n. 311, concernenti l'istituzione presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico medesimo delle cattedre di professore di ruolo di geofisica mineraria, di architettura e composizione architettonica e di tecnica ed economia dei trasporti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 16 luglio 1954, per il finanziamento di tre posti di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano, in sostituzione di quelli istituiti presso il Politecnico medesimo, coi decreti Presidenziali 8 dicembre 1949, n. 1181; 26 gennaio 1950, n. 291 e 26 gennaio 1950, n. 311.

Art. 2.

Sono istituiti nel Politecnico di Milano, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà d'ingegneria, tre posti di professore di ruolo da assegnarsi ciascuno ad una cattedra che sarà determinata dal Consiglio della Facoltà d'ingegneria, previo accordo con la Società Edison, a norma degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi devono intendersi senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Presidenziali in data 8 dicembre 1949, n. 1181, 26 gennaio 1950, n. 291 e 26 gennaio 1950, n. 311, concernenti l'istituzione dei posti di professore di ruolo per la cattedra di geofisica mineraria, di architettura e composizione architettonica e di tecnica ed economia dei trasporti presso il Politecnico di Milano, Facoltà d'ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

Repertorio n. 222

Convenzione per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici luglio millenoventocinquantaquattro, in Milano, Foro Bonaparte n. 31, nella sede della Società Edison, innanzi a me dott. Antonio Montiglio fu Ottavio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano e funzionario delegato a ricevere e redigere gli atti e contratti del Politecnico medesimo, giusta il decreto 16 maggio 1940, n. 398, del direttore ed alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge: dott. Giuseppe Matzeu di Giusto, nato a Pabillonis (Cagliari) e domiciliato a Milano e signorina Fernanda Cavallazzi fu Antonio, nata a Milano ed ivi domiciliata, sono personalmente comparsi i signori: dott. ing. Piero Ferrerio fu Luigi, nato a Sulbiate Superiore (Milano) e domiciliato a Milano, nella sua qualità di presidente della Società Edison - Società per azioni - con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione della Società stessa con deliberazione in data 5 luglio 1954 (allegato n. 1) ed il prof. dott. ing. Gino Cassinis fu Umberto, nato e domiciliato a Milano, nella sua qualità di direttore del Politecnico di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del 2 febbraio 1954 del Consiglio di amministrazione del Politecnico (allegato n. 2).

Premesso:

a) che il ruolo organico dei posti di professore della Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alla data della presente convenzione è stabilito in 20 posti a completo carico del bilancio dello Stato; rilevato che tale numero è insufficiente per lo svolgimento della complessa attività didattica e scientifica della Facoltà medesima, in relazione al grande progresso della tecnica e alla conseguente necessità di dare adeguata importanza e sviluppo a diversi insegnamenti;

b) che la Società Edison ha deliberato di finanziare presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano tre posti di professore di ruolo, che, durante il periodo di validità dell'obbligazione assunta dalla Società medesima, potranno essere assegnati dalla Facoltà, previo accordo con la Società Edison, a qualsiasi cattedra sia ritenuto necessario nell'interesse degli studi;

c) che la Facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico, nei limiti della rispettiva competenza, hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento la deliberazione della Società predetta circa l'istituzione di tre posti di professore di ruolo:

Tutto ciò premesso

detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, convengono e stipulano, nella veste di cui sopra, quanto segue:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano, a norma dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, saranno istituiti, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di ingegneria, tre posti di professore di ruolo, da assegnarsi ciascuno ad una cattedra che sarà determinata dal Consiglio della Facoltà di ingegneria, previo accordo con la Società Edison.

In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto potrà essere assegnato a cattedre diverse.

Art. 2.

La Società Edison assume obbligazione di corrispondere annualmente al Politecnico di Milano la somma necessaria per il finanziamento di tre cattedre della Facoltà di ingegneria che saranno determinate dal Consiglio della medesima a norma dell'art. 1.

L'obbligazione per ogni cattedra è annualmente di lire due milioni che saranno versate a decorrere dalla nomina del rispettivo titolare.

Nella somma di lire due milioni è compresa la quota di L. 200.000 (duecentomila) destinata a costituire il fondo per corrispondere al titolare il trattamento di disponibilità e di quiescenza nel caso in cui non venga rinnovata la convenzione o vengano meno, per qualsiasi motivo, i mezzi finanziari.

Art. 3.

Il Politecnico di Milano, in esecuzione dell'impegno assunto dalla Società Edison ai sensi dell'art. 2, si obbliga:

a) a versare annualmente allo Stato, per ogni cattedra, l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento determinato dalla Facoltà, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) con esonero da ogni altro onere e responsabilità, a versare allo Stato la somma complessiva ricevuta dalla Società Edison ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nell'eventualità che debba corrispondersi al titolare il trattamento di disponibilità e di quiescenza;

c) ad aggiungere alla dotazione di ogni cattedra la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 4.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposte dallo Stato, la somma di lire due milioni risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato le somme dovute ai sensi dell'art. 3, lettere *a*) e *b*), di questa convenzione per il professore di ruolo in servizio, la Società Edison verserà annualmente al Politecnico medesimo la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Art. 5.

Per ogni cattedra la convenzione presente avrà vigore per dieci anni con decorrenza dalla nomina del titolare. Ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo.

Qualora, in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo, venga a decadere la presente convenzione, i posti di professore di ruolo istituiti con la medesima dovranno senz'altro intendersi soppressi con la conseguente corresponsione ai titolari del trattamento di disponibilità e di quiescenza.

Art. 6.

Dalla data di approvazione della presente convenzione saranno abrogate le tre convenzioni stipulate fra il Politecnico di Milano e la Società Edison, la prima in data 5 maggio 1949 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di geofisica mineraria, la seconda in data 25 giugno 1949 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di architettura e composizione architettonica e la terza in data 14 luglio 1949 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di tecnica ed economia dei trasporti.

In via transitoria, dalla data di approvazione della presente convenzione, uno dei tre posti di nuova istituzione sarà assegnato alla cattedra di tecnica ed economia dei trasporti per conservare il posto di ruolo al professore nominato titolare della cattedra medesima in base alla convenzione 14 luglio 1949 precitata.

Le copie delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione degli Enti contraenti, di cui agli allegati 1 e 2, sono parte integrante di questa convenzione, che, essendo fatta nell'interesse del Politecnico di Milano, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono coi testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

L'atto consta di due fogli scritti su sette intere pagine e undici righe dell'ottava pagina da persona di mia fiducia.

Ing. PIERO FERRERIO
Prof. GINO CASSINIS
GIUSEPPE MATZEU, teste
FERNANDA CAVALLAZZI, teste

Il funzionario rogante: ANTONIO MONTIGLIO

Segue il timbro del Politecnico di Milano.

Registrato a Milano, atti pubblici, il 21 luglio 1954, n. 2386, mod. 1, vol. 1055. Esatte lire gratis.

Il procuratore superiore reggente: Dott. CELESTINO DE LISIO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli celebrativi dell'assemblea generale dell'Interpol.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1954, n. 1059, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'assemblea generale dell'Interpol in Roma;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi dell'assemblea generale dell'Interpol in Roma, emessi nei valori di L. 25 e L. 60 sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta, identica per ambedue i valori, riproduce un particolare del dipinto di Guido Reni, raffigurante al centro, su un fondino a mezza tinta, San Michele Arcangelo, ad ali spiegate mentre calpesta con il piede sinistro Satana, minacciandone il corpo, avvinto da catene, con la spada impugnata nella mano destra.

In alto, in carattere bastoncino scuro, su fondo chiaro, vi è la leggenda « Interpol » e sotto « Roma 1954 »; in basso a sinistra in carattere bastoncino chiaro, su fondo scuro, la dicitura « Poste L. 25 o L. 60 »; al centro in carattere bastoncino chiaro « Repubblica Italiana ».

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25, rosso cupo;

L. 60, azzurro.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1955
Registro n. 7 Ufficio riscontro poste, foglio n. 203. — FAGGIANI

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1955.

Caratteristiche tecniche dei due francobolli ordinari da L. 100 e L. 200 emessi a complemento della serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 7 giugno 1954, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due fran-

cobolli ordinari da L. 100 e L. 200 a complemento della serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli da L. 100 e L. 200 della nuova serie ordinaria, di cui al decreto Ministeriale 8 marzo 1954 sopra citato, sono stampati in calcografia, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 28 x 22 e nel formato carta di mm. 31 x 25.

La filigrana in chiaro è formata dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta dei francobolli è costituita da una cornice rettangolare, che racchiude un medaglione nel quale figura una testa muliebre con corona turrita, ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del terzo periodo, simboleggiante l'Italia, su fondo a tratteggio finissimo incrociato. Il medaglione poggia su un cartiglio recante al centro la leggendina « Poste ».

Il francobollo reca in alto nell'angolo sinistro la leggendina in carattere bastoncino « Lire », a destra l'indicazione del rispettivo valore in cifra « 100 », « 200 »; in basso, al centro, in un rettangolino a tratteggio orizzontale finissimo chiaro, la dicitura su due righe, in carattere bastoncino « Repubblica Italiana ».

Art. 2.

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 100, bruno;

L. 200, bleu.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1955
Registro n. 7 Ufficio riscontro poste, foglio n. 189. — FAGGIANI

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1955.

Norme per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 17 luglio 1954, n. 522, per lavori da eseguire su navi battenti bandiera estera.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 1954, registro n. 24 Marina mercantile, foglio n. 249, il quale, a norma dell'art. 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522, stabilisce i documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici contemplati dalla legge medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 ultimo comma, del predetto decreto in base ai quali le domande di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 522 anzidetta, vanno corredati da un certificato da rilasciarsi dall'ufficio di inscrizione o dall'autorità consolare, rispettivamente per le unità nazionali e per quelle estere, attestante che la nave su cui vengono eseguiti i lavori è in esercizio, i servizi ai quali la nave stessa è adibita nonchè l'anno di costruzione;

Considerato che, per quanto riguarda le navi estere, gli interessati incontrano difficoltà per il rilascio da parte dell'autorità consolare del certificato di cui trattasi e che, di conseguenza, necessita modificare quanto prescritto dai richiamati articoli 3 e 4, ultimo comma, del decreto Ministeriale 29 luglio 1954;

Decreta:

Il certificato previsto dagli articoli 3 e 4, ultimo comma, del decreto Ministeriale 29 luglio 1954, da allegare alle domande di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 17 luglio 1954, n. 522, per lavori da eseguire su navi estere, può essere rilasciato oltre che dalla autorità consolare del paese di cui la nave batte la bandiera anche dall'autorità marittima nella cui giurisdizione devono essere eseguiti i lavori.

Roma, addì 18 febbraio 1955

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1955
Registro n. 26 Marina mercantile, foglio n. 33. — BONATTI

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.

Nomina del presidente dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, che apporta modifiche all'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1955, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Visto il verbale della riunione del 22 febbraio 1955 del Consiglio direttivo dell'Istituto, trasmesso con lettera n. 23074/11 del 28 febbraio 1955, relativo alla formazione della terna di cui al secondo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Il sig. Guido Crespi è nominato presidente dell'Istituto cotoniero italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955:

Fleres Nicolò, notaio residente nel comune di Gualtieri Sicaminò, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Alì Terme, stesso distretto.

Toriello Lorenzo, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Foggia.

Millozza Maria Teresa, notaio residente nel comune di San Casciano dei Bagni, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino.

Altea Mario, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Carbonia, distretto notarile di Cagliari.

Lo Leggio Giuseppe, notaio residente nel comune di Buccheri, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Campobello di Licata, distretto notarile di Agrigento.

Coppola Salvatore, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento.

Bocchese Mario, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Sandrigo, stesso distretto.

Rinaldi Rinaldo, notaio residente nel comune di Arsiè, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza.

Puccio Bernardo, notaio residente nel comune di Bivona, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Cianciana, stesso distretto.

Di Giorgio Concetta, notaio residente nel comune di Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sambuca di Sicilia, stesso distretto.

Vaccari Francesco, notaio nel comune di Longarone, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Fonzaso, stesso distretto.

Liga Giovanni, notaio residente nel comune di Troina, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese.

De Luca Italo, notaio residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Castel Frentano, stesso distretto.

Bianchi Attilio, notaio residente nel comune di Millesimo, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Vado Ligure, stesso distretto.

Giuva Francesco, notaio residente nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia.

Gatta Matteo, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Monte Sant'Angelo, stesso distretto.

Fornari Alberto, notaio residente nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Piadena, distretto notarile di Cremona.

Cicognini Angelo, notaio residente nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Borgo San Giacomo, stesso distretto.

Galletta Domenico, notaio residente nel comune di Villanova Monteleone, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Pozzomaggiore, stesso distretto.

Pagani Mario, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Enego, distretto notarile di Vicenza.

Pulvirenti Cosimo, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania.

Grispini Filippo, notaio residente nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Manciano, stesso distretto.

De Nigris Domenico, notaio residente nel comune di Fontana Liri, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di San Giovanni Incarico, stesso distretto.

(1219)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza di un mutuo di L. 144.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1300)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione servizio fonotelegrafico

In data 11 gennaio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale della borgata Laurentina (Roma) in collegamento con l'Ufficio telegrafico centrale di Roma, mediante il circuito 4003 realizzato utilizzando una coppia in cavo della Società Teti.

(1301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio della Società cooperativa di consumo con sede in Carpaneto di Tizzano Val Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa di consumo, con sede in Carpaneto di Tizzano Val Parma, costituita con atto in data 13 agosto 1945 del dott. Vincenzo Bertogalli, notaio in Parma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1141)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa pubblicitaria italiana, con sede in Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 febbraio 1955, la Società cooperativa pubblicitaria italiana, con sede in Parma, costituita con atto in data 10 luglio 1952, per notaio dott. avv. Pietro Micheli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore.

(1142)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Nicola Bassanelli », con sede in Formello (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa di consumo « Nicola Bassanelli », con sede in Formello (Roma), costituita con atto in data 5 novembre 1944 per notaio dott. Giuseppe Intersimone, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1144)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edile Risorgimento», con sede in Santa Marinella (Civitavecchia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa edile « Risorgimento », con sede in Santa Marinella (Civitavecchia), costituita con atto in data 16 settembre 1946 del dott. Giovanni Pampersi, notaio residente in Civitavecchia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1150)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quattro cooperative, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 febbraio 1955, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori:

1. Società cooperativa edilizia « La Perseveranza » (già il Nido), con sede in Roma, costituita per notaio Capasso in data 31 maggio 1948;

2. Società cooperativa « Tessilmutua », con sede in Roma, costituita in data 12 marzo 1949 dell'avv. Marco Panvini Rosati, in Roma;

3. Società cooperativa « Consorzio Italiano Petrolio ed Affini - C.O.I.P.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 settembre 1948 del dott. Mario Pulcini, notaio in Civitavecchia;

4. Società cooperativa di consumo « Romulea », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 ottobre 1944.

(1149)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2122, in data 3 marzo 1955, il dott. Lucci Vincenzo ed il sig. Brogli Umberto sono stati nominati rispettivamente presidente e vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara.

(1158)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Campobasso e nomina del vice-presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11333/2121, in data 3 marzo 1955, l'avv. Lino Vitale è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Campobasso e l'avv. Michele Fiorella è stato nominato vice-presidente dell'Ente medesimo.

(1159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	231262	475 —	Righi *Osanna Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfi Clorinda o Linda di Raffaele, dom. a Modena.	Righi *Maria Osanna* fu Francesco, ecc. come contro.
B. T. N. % (1959)	11761	9.250 —	Fontana Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe, dom. a Casapesenna frazione di San Cipriano di Aversa (Caserta).	Fontana Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	11760	9.250 —	Fontana Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe, dom. a Casapesenna frazione di San Cipriano di Aversa (Caserta).	Fontana Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, ecc. come contro.
B. T. N. 5% (1949) Serie H	139	Cap. nom. 3.500 —	Pastori Mario e *Marisa* di Carlo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Pastori Carlo fu Giosuè con usufrutto vitalizio a Ferrario *Regina* vedova Pastori.	Pastori Mario e *Maria Luisa* di Carlo, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Ferrario *Maria Regina* vedova Pastori.
Id. Serie N	112	5.000 —	Come sopra con usufrutto come sopra.	Come sopra con usufrutto come sopra.
Rendita 5% (1935)	82602	1.590 —	Monici Adalgisa e *Virginia* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Gazzuolo (Mantova).	Monici Adalgisa e *Teresa Virginia* di Giovanni, ecc. come contro.
D. Red. 3,50% netto	241	87,50	Nasturzio *Mary* di Silvestro, moglie di Cuneo Alberto, dom. in Genova (vincolato per dote).	Nasturzio *Adalgisa Albina Maria* di Silvestro, ecc. come contro.
Id.	1400	175 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(970) Roma, addì 25 febbraio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635 —	145,76
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,94	636 —	145,75
» Milano	624,94	635 —	145,76
» Napoli	624,90	635,50	145,70
» Palermo	624,94	635,35	145,76
» Roma	624,93	635,25	145,76
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,94	—	145,70
» Venezia	624,93	635,75	145,75

Media dei titoli del 15 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,175
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,90
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	635,12
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,82

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1955, alla pagina 645, colonna seconda, alla riga 47 invece di: « con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 e 31 gennaio 1955 . . . » leggasi: « con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 e 24 dicembre 1954 ».

(1299)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorso avverso la graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 22 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 22 luglio 1953;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il ricorso, preceduto da telegramma in data 30 dicembre 1954, con il quale il dott. Giovanni Guccione, classificato al 36° posto della graduatoria del concorso, assumendo di avere a suo tempo, con regolare dichiarazione integrativa, comprovato la sua qualità di combattente, denuncia che nella graduatoria stessa tale qualifica non è stata riportata epperò prospetta il dubbio che di essa non sia stato tenuto conto nella valutazione dei titoli;

Considerato che il ricorso è pervenuto agli uffici della Corte dei conti in data 3 gennaio 1955 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, previsto dall'ultimo comma dell'art. 52 del richiamato regolamento;

Che pertanto il ricorso stesso è irricevibile e ne è precluso l'esame di merito;

Udito il Consiglio di presidenza;

Decide:

Il ricorso prodotto dal dott. Giovanni Guccione avverso il decreto 30 novembre 1954, che approva la graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 22 luglio 1953, è dichiarato irricevibile.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il presidente: CARBONE

(1280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Rimini (Forlì)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto vacante di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Rimini (Forlì), della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere c) e d), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 4), 5), 6), e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 9 marzo 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1281)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario provinciale generale di 1ª e di 2ª classe.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 25 gennaio 1954, 22 febbraio 1954, 24 aprile 1954, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 del 10 febbraio 1954, n. 54 del 6 marzo 1954, n. 101 del 4 maggio 1954, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti di segretario provinciale vacanti nelle provincie di Siracusa, Matera e Arezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1954, relativo alla nuova classificazione delle Provincie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 dicembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli per i posti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I), vacanti nelle provincie di Siracusa e Arezzo, della classe prima, e di segretario provinciale generale di 2ª classe, vacante nella provincia di Matera, della classe seconda, riaperti ai sensi dell'art. 20, penultimo comma, della citata legge, è fissata al 15 aprile 1955.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano presentato domanda di partecipazione ai concorsi per le sedi predette, i quali hanno facoltà di integrare, fino alla data predetta, la domanda stessa con altri titoli di merito.

Art. 2.

Entro tale termine le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile.

Per ognuno dei concorsi dovrà essere presentata separata domanda con il talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 4.

I concorrenti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, che in dipendenza della riapertura dei termini, intendano partecipare ai concorsi predetti, debbono allegare alla domanda i documenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 dei singoli bandi di concorso dichiarando nella domanda stessa:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

i Comuni ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio (diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere c) e d) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione,

saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli altri documenti prescritti dall'articolo 3 dei singoli bandi di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 6.

Resta in vigore ogni altra disposizione dei decreti Ministeriali di cui alle premesse che non sia incompatibile con le norme del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1955.

p. *Il Ministro*: Russo

(1283)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario comunale generale di 2ª classe (grado II).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 15 dicembre 1953, 22 febbraio 1954, 18 marzo 1954, 24 aprile 1954 e 16 luglio 1954, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 4 gennaio 1954, n. 54 del 6 marzo 1954, n. 74 del 31 marzo 1954, n. 101 del 4 maggio 1954 e n. 171 del 29 luglio 1954, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti di segretario comunale vacanti nei comuni di Matera, Imperia, Enna, Vittoria (Ragusa) e Carpi (Modena);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1954, relativo alla nuova classificazione dei Comuni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 dicembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli per i posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nei comuni di Matera, Imperia, Enna, Vittoria (Ragusa) e Carpi (Modena), della classe 2ª, riaperti, ai sensi dell'art. 20, penultimo comma, della citata legge, è fissata al 15 aprile 1955.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione ai concorsi per le sedi predette, i quali hanno facoltà di integrare, fino alla data predetta, la domanda stessa con altri titoli di merito.

Art. 2.

Entro tale termine le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile.

Per ognuno dei concorsi dovrà essere presentata separata domanda con il talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie; i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 4.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo, che in dipendenza della riapertura dei termini, intendano partecipare ai concorsi predetti, debbono allegare alla domanda i documenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 dei singoli bandi di concorso dichiarando nella domanda stessa:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

i Comuni ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio (diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli altri documenti prescritti dall'articolo 3 dei singoli bandi di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 6.

Resta in vigore ogni altra disposizione dei decreti Ministeriali di cui alle premesse che non sia incompatibile con le norme del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1955.

p. *Il Ministro*: Russo

(1284)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 15 settembre 1953, 22 febbraio 1954, 18 marzo 1954, 29 maggio 1954, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 1° ottobre 1953, n. 54 del 6 marzo 1954, n. 74 del 31 marzo 1954, n. 131 del 10 giugno 1954, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti di segretario comunale vacanti nei comuni di Cosenza, Modena, Perugia, Arezzo, Siena, Massa, Ancona, Brindisi e Caserta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1954, relativo alla nuova classificazione dei Comuni e delle Provincie pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 dicembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli per i posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacanti nei comuni di Cosenza, Modena, Perugia, Arezzo, Siena, Massa, Ancona, Brindisi e Caserta della classe 1ª, riaperti, ai sensi dell'art. 20, penultimo comma, della citata legge, è fissata al 15 aprile 1955.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione ai concorsi per le sedi predette, i quali hanno facoltà di integrare, fino alla data predetta, la domanda stessa con altri titoli di merito.

Art. 2.

Entro tale termine le domande stesse redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile.

Per ognuno dei concorsi dovrà essere presentata separata domanda con il talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie; i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 4.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo, che in dipendenza della riapertura dei termini, intendano partecipare ai concorsi predetti, debbono allegare alla domanda i documenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 dei singoli bandi di concorso dichiarando nella domanda stessa:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

i Comuni ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio (diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, dell'aspirante.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli altri documenti prescritti dall'articolo 3 dei singoli bandi di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 6.

Resta in vigore ogni altra disposizione dei decreti Ministeriali di cui alle premesse che non sia incompatibile con le norme del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1955.

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1285)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 3 novembre 1953, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1953, registro n. 8 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 313);

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1954, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1954, registro n. 22 Esercito, foglio n. 177);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

1. Ercolini Giorgio
2. Orsini Claudio
3. Trippini Renato
4. Pardo Leo
5. D'Appollonio Antonio
6. Genoino Gerardo
7. Pastorelli Mario Domenico
8. Guida Salvatore
9. Rapisarda Nicolò
10. Scafoglieri Francesco
11. Somma Roberto
12. Brunetti Ersilio
13. Lamagna Lucio
14. Alberti Renato
15. Crociani Orazio
16. Cortese Tonino
17. Lauriano Antonino
18. Bonizi Lucio
19. Cardin Walter
20. Damiani Stefano
21. Garofoli Vinicio
22. De Martis Antonio
23. De Martino Pasquale
24. Pizzuoli Salvatore
25. Scafidi Sergio
26. Isidori Osvaldo
27. Panunzio Domenico
28. Gherin Silvano
29. Baggioni Torquato
30. Zullo Michele

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 250. — RAPISARDA

(1259)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Ugolini Antonietta, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Terragnolo, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, numero 21471.III.a, l'ostetrica Nicolodi Anna Maria ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e debitamente interpellata, ha comunicato di accettare la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Nicolodi Anna Maria di Giovanni è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Terragnolo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 1° marzo 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Pizzini Tosca vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio di Torcegno-Ronchi ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Guizzardi Favilla ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Guizzardi Favilla di Amedeo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Torcegno-Ronchi ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 8 marzo 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

(1305)

PREFETTURA DI TERNI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Orvieto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Orvieto è così nominata:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Membri:
Trillo dott. Angelo, medico provinciale;
Tommasi prof. dott. Vittorio, docente in clinica dermosifilopatica;
Madruzza prof. dott. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Gueli dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine dei medici.

Segretario:
Pandofini dott. Salvatore, consigliere di prefettura ff.

Terni, addì 7 marzo 1955

Il prefetto: CIGLIESE

(1303)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 25932 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Rondinelli Riccardo veniva nominato titolare della condotta medica del « Galluzzo » nel comune di Firenze,

Considerato che il precitato sanitario, come da lettera del comune di Firenze in data 19 gennaio 1955 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati e le rinunzie dei candidati risultati idonei e attualmente in servizio, che precedono nella graduatoria stessa il dott. Wiechmann Renzo;

Atteso che il suddetto dott. Renzo Wiechmann, 12° classificato, ha chiesto la condotta del Galluzzo del comune di Firenze;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25932 del 21 maggio 1954 il dott. Renzo Wiechmann domiciliato in Firenze, via P. Tacca, 25, è dichiarato vincitore della condotta di Galluzzo nel comune di Firenze.

Il sindaco di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 2 marzo 1955

Il prefetto: BRUNO

(1304)

PREFETTURA DI PIACENZA

Esito del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 31783 in data 10 dicembre 1953, col quale venne indetto concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza;

Visti i verbali dei lavori dell'apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con decreto n. 340.3/9305 in data 15 settembre 1954, dai quali risulta che il dott. Lorenzo Tassi fu Gualtiero, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo con punti 126/200 nel concorso di cui trattasi;

Ritenuto regolare il procedimento seguito dalla predetta Commissione giudicatrice nell'espletamento del concorso;

Visto l'art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Tassi fu Gualtiero è dichiarato vincitore del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 25 febbraio 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

(1183)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.